

COMUNE DI PISA Protocollo Generale	
Direzione Finanze	
PROT.	106309
DATA	15 NOV. 2018

Prot. 90565 del 2018

Pisa, 14/11/2018

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI)- determinazione delle aliquote 2019.

Considerato che la disciplina della IUC, comprensiva del tributo sui servizi indivisibili TASI, non ha subito alcuna modifica normativa nel corso dell'anno 2018 e che di conseguenza anche il regolamento comunale in materia (che originariamente è stato approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e la cui ultima modifica è stata apportata con la Deliberazione del C.C. n. 12 del 27.03.2018), in vigore nell'anno 2018, non necessita di variazioni per il prossimo anno, richiamando quanto già espresso nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione delle aliquote Imu, non si ravvedono motivi tecnici ed esigenze di adeguamento normativo per apportare modifiche delle aliquote Tasi rispetto all'anno precedente.

In base a quanto previsto dalla norma pertanto, con la presente proposta di deliberazione si vanno a determinare le aliquote Tasi da applicare relativamente all'anno di imposta 2019, confermando il quadro tariffario già approvato per l'anno scorso, secondo il prospetto di seguito riportato.

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale
<p>Aliquota di base che si applica ai seguenti immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, incluse quelle assimilate per legge, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;</li> <li>b) pertinenze dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, di cui all'art. 5, comma 7, del Regolamento;</li> <li>c) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;</li> <li>d) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</li> <li>e) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in</li> </ul>	<p><b>0,25%</b></p>

ogni caso locati.	
Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.	<b>0,10%</b>
Aliquota ridotta che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle per le quali trovano applicazione l'aliquota di base	<b>0,00%</b>

Il Funzionario Responsabile del Tributo

Annalisa Dolinich

